



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 dicembre 2023  
(OR. en)

16466/23

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2023/0449(COD)**

---

---

**PECHE 575  
CODEC 2422**

## **PROPOSTA**

|                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice                                                                                                                                            |
| Data:          | 6 dicembre 2023                                                                                                                                                                                                                 |
| Destinatario:  | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea                                                                                                                                                         |
| n. doc. Comm.: | COM(2023) 771 final                                                                                                                                                                                                             |
| Oggetto:       | Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472 per quanto riguarda gli obiettivi previsti per la fissazione delle possibilità di pesca |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 771 final.

---

All.: COM(2023) 771 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 6.12.2023  
COM(2023) 771 final

2023/0449 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472 per quanto riguarda gli obiettivi previsti per la fissazione delle possibilità di pesca**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • Motivi e obiettivi della proposta

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato i regolamenti (UE) 2016/1139<sup>1</sup>, (UE) 2018/973<sup>2</sup> e (UE) 2019/472<sup>3</sup> che istituiscono piani pluriennali per alcuni stock pescati nel Mar Baltico, nel Mare del Nord e nelle acque occidentali e per le attività di pesca che sfruttano questi stock (di seguito, "piani pluriennali"). I piani pluriennali sono uno dei principali strumenti per conseguire gli obiettivi della politica comune della pesca (PCP).

Conformemente ai principi, agli obiettivi e ai contenuti enunciati agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 (di seguito, "regolamento sulla PCP")<sup>4</sup>, i piani pluriennali stabiliscono obiettivi e misure per la gestione a lungo termine di determinati stock e attività di pesca a livello di bacino marittimo, comprese misure di salvaguardia e azioni correttive, se necessario. I piani pluriennali prevedono inoltre meccanismi di flessibilità consentendo la fissazione di possibilità di pesca all'interno dell'"intervallo  $F_{MSY}$ " quale definito all'articolo 2, punto 2, dei piani pluriennali per il Mar Baltico e per le acque occidentali e all'articolo 2, punto 1, del piano pluriennale per il Mare del Nord.

I piani pluriennali contengono una disposizione identica all'articolo 4, paragrafo 6, dei piani pluriennali per il Mar Baltico e per il Mare del Nord e all'articolo 4, paragrafo 7, del piano pluriennale per le acque occidentali, secondo cui le possibilità di pesca sono fissate in ogni caso in modo da garantire che la probabilità che la biomassa riproduttiva dello stock scenda al di sotto del  $B_{lim}$  sia inferiore al 5 % (la cosiddetta "regola del 5%")<sup>5</sup>.

Tuttavia, in talune circostanze legate allo stato di un determinato stock ittico e alle previsioni a breve termine sullo sviluppo della biomassa di tale stock, l'applicazione della regola del 5 % potrebbe determinare una situazione incompatibile con le altre norme dei piani pluriennali che disciplinano la fissazione delle possibilità di pesca e potrebbe avere implicazioni socioeconomiche potenzialmente gravi.

Da un lato, la regola del 5 % potrebbe implicare l'impossibilità di fissare possibilità di pesca

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>5</sup> L'articolo 2, punto 7, del piano pluriennale per il Mare del Nord e l'articolo 2, punto 8, dei piani pluriennali per il Mar Baltico e per le acque occidentali definiscono il " $B_{lim}$ " come il valore di riferimento della biomassa riproduttiva dello stock fornito dai migliori pareri scientifici disponibili, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta.

per tale stock e l'obbligo di sospendere l'attività di pesca mirata in questione. Dall'altro, le disposizioni concernenti le misure di salvaguardia contenute nei piani pluriennali impongono l'adozione di misure correttive che portino lo stock al di sopra del  $B_{trigger}$ , sulla base di una valutazione caso per caso quanto alla scelta della misura appropriata, conformemente ai criteri stabiliti nei piani stessi. I piani pluriennali fanno inoltre riferimento alla possibilità, e non all'obbligo, di sospendere l'attività di pesca mirata, a condizione che tale misura sia ritenuta appropriata conformemente ai criteri in essi stabiliti.

Per i suddetti motivi è pertanto opportuno sopprimere la regola del 5 % contenuta nei piani pluriennali.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il regolamento sulla PCP e garantirà la coerenza interna delle norme dei piani pluriennali che disciplinano la fissazione delle possibilità di pesca annuali da parte del Consiglio.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La presente proposta modifica i piani pluriennali e si fonda quindi sulla loro stessa base giuridica, vale a dire l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

- **Proporzionalità**

Obiettivo della presente proposta è garantire la coerenza interna delle norme dei piani pluriennali che disciplinano la fissazione delle possibilità di pesca annuali da parte del Consiglio. La modifica proposta è a tal fine necessaria e rappresenta la misura più adeguata per conseguire il suddetto obiettivo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Trattandosi di una proposta di modifica di regolamenti in vigore, lo strumento giuridico più appropriato è un regolamento.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel 2023 la Commissione ha discusso la regola del 5 % con i portatori di interessi, in particolare con il Consiglio consultivo per il Mar Baltico e con il gruppo regionale degli Stati membri dell'UE del Mar Baltico per la PCP ("BaltFish"). La maggior parte dei portatori di interessi ha espresso profonda preoccupazione riguardo alla coerenza della regola del 5 % con le altre norme dei piani pluriennali che disciplinano la fissazione delle possibilità di pesca e per le implicazioni socioeconomiche potenzialmente gravi che essa potrebbe avere.

- **Assunzione e uso di perizie**

Ogni anno l'Unione chiede al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) un parere scientifico sullo stato di stock ittici importanti<sup>6</sup>. Il parere scientifico del CIEM si basa su un quadro di pareri interni, elaborato dai suoi gruppi di esperti e dai suoi organi decisionali, che fa proprio un approccio precauzionale basato su un rischio a lungo termine non superiore al 5 % che uno stock scenda al di sotto del  $B_{lim}$ <sup>7</sup>. Il parere scientifico del CIEM è inoltre formulato in linea con l'accordo quadro di partenariato con la Commissione.

- **Valutazione d'impatto**

Obiettivo della presente proposta è garantire la coerenza interna delle norme dei piani pluriennali che disciplinano la fissazione delle possibilità di pesca annuali da parte del Consiglio. La modifica dei piani pluriennali proposta è a tal fine necessaria e rappresenta la misura più adeguata per conseguire il suddetto obiettivo. Si tratta di una modifica mirata e limitata di una disposizione specifica dei piani pluriennali mirante a porre rimedio a un'incoerenza interna contenuta nei regolamenti pertinenti. Poiché non esistono opzioni strategiche, non sono necessarie né una valutazione d'impatto né una consultazione pubblica.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non contiene nuove norme né nuove procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali) che possano comportare un aumento degli oneri amministrativi. Non ha inoltre alcun legame con oneri normativi, microimprese, PMI o questioni digitali.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze prevedibili per la tutela dei diritti fondamentali.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

---

<sup>6</sup> <http://www.ices.dk/advice/Pages/Latest-Advice.aspx>

<sup>7</sup> Parere del CIEM 2015, Libro 6, pag. 4 "EU request to ICES to provide FMSY ranges for selected North Sea and Baltic Sea stock" (L'UE chiede al CIEM di fornire intervalli FMSY per determinati stock del Mare del Nord e del Mar Baltico), [https://ices-library.figshare.com/Articles/report/EU\\_request\\_to\\_ICES\\_to\\_provide\\_FMSY\\_ranges\\_for\\_selected\\_North\\_Sea\\_and\\_Baltic\\_Sea\\_stocks/18629411/1](https://ices-library.figshare.com/Articles/report/EU_request_to_ICES_to_provide_FMSY_ranges_for_selected_North_Sea_and_Baltic_Sea_stocks/18629411/1)

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**  
Cfr. precedente punto 1 "Contesto della proposta".

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472 per quanto riguarda gli obiettivi previsti per la fissazione delle possibilità di pesca**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>8</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup> è garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca le popolazioni delle specie pescate e le mantenga al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, MSY). A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, il tasso di sfruttamento dell'MSY doveva essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.
- (2) Al fine di conseguire gli obiettivi della PCP, i regolamenti (UE) 2016/1139<sup>10</sup>, (UE) 2018/973<sup>11</sup> e (UE) 2019/472<sup>12</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio hanno istituito

<sup>8</sup> GU C del , pag. .

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1380/2023-01-01>).

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1, <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1139/2020-12-01>).

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1, <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/973/2019-08-14>).

<sup>12</sup> Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1 <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/472/2019-08-14>).

piani pluriennali per la gestione a lungo termine di determinati stock nel Mar Baltico, nel Mare del Nord e nelle acque occidentali, per le attività di pesca che sfruttano questi stock e, qualora tali stock siano presenti anche al di là delle acque occidentali, nelle acque ad esse adiacenti (di seguito, "piani pluriennali").

- (3) Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, i piani pluriennali fissano obiettivi specifici quantificabili sotto forma di tassi-obiettivo di mortalità per pesca. Questi tassi concedono una certa flessibilità stabilendo un intervallo di valori (intervalli  $F_{MSY}$ , con limiti superiori e inferiori) coerente con il conseguimento e il mantenimento dell'MSY per gli stock bersaglio.
- (4) Le possibilità di pesca sono fissate all'interno di detti intervalli  $F_{MSY}$ . Questi ultimi si basano sui pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare ("CIEM") o di un analogo organismo scientifico indipendente riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale e sono stabiliti in modo tale che tutti i livelli di mortalità per pesca compresi nell'intervallo producano a lungo termine l'MSY senza incidere negativamente in modo significativo sul processo riproduttivo dello stock in questione.
- (5) Conformemente all'articolo 2, punto 2, dei regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2019/472 e all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2018/973, l'intervallo  $F_{MSY}$  è calcolato in modo che il rendimento a lungo termine non subisca una riduzione superiore al 5 % rispetto all'MSY e ad esso è applicato un tetto massimo così che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del  $B_{lim}$  non sia superiore al 5 %.
- (6) L'articolo 4, paragrafo 6, dei regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973 e l'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/472 prevedono inoltre che le possibilità di pesca siano fissate in ogni caso in modo da garantire che la probabilità che la biomassa riproduttiva dello stock scenda al di sotto del  $B_{lim}$  sia inferiore al 5 % (la cosiddetta "regola del 5%").
- (7) In talune circostanze legate allo stato di un determinato stock ittico e alle previsioni a breve termine sullo sviluppo della biomassa di tale stock, l'applicazione della regola del 5 % potrebbe determinare una situazione incompatibile con le altre norme dei piani pluriennali che disciplinano la fissazione delle possibilità di pesca e potrebbe avere implicazioni socioeconomiche potenzialmente gravi.
- (8) Quando i pareri scientifici indicano che, per un dato anno, la biomassa riproduttiva dello stock bersaglio o, come nel caso dello scampo, l'abbondanza di stock specifici sono inferiori all'MSY  $B_{trigger}$ , le norme di salvaguardia di cui ai regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472 impongono l'adozione di tutte le misure correttive appropriate per assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In particolare, le possibilità di pesca sono fissate a livelli compatibili con una riduzione della mortalità per pesca al di sotto dell'intervallo  $F_{MSY}$  superiore, tenendo conto del calo della biomassa.
- (9) Le norme di salvaguardia contenute nei piani pluriennali impongono inoltre l'adozione di ulteriori misure correttive qualora la biomassa riproduttiva dello stock bersaglio o, come nel caso dello scampo, l'abbondanza di stock specifici siano inferiori al  $B_{lim}$ , al fine di assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. In tale contesto, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139 e l'articolo 7, paragrafo 2, dei regolamenti (UE) 2018/972 e (UE) 2019/472 fanno specifico riferimento non solo alla sospensione delle attività di pesca mirate, ma anche ad altre possibili misure, quali l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca e l'adozione di misure di emergenza o di misure tecniche.

- (10) I piani pluriennali prevedono inoltre che la scelta delle misure in entrambi i casi sia effettuata in funzione della natura, della gravità, della durata e del ripetersi della situazione. I piani pluriennali impongono pertanto la sospensione dell'attività di pesca mirata solo se, in base ai criteri in essi stabiliti, si ritiene che essa sia la misura correttiva adeguata necessaria per garantire il rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY.
- (11) Di conseguenza, da un lato la regola del 5 % potrebbe implicare l'impossibilità di fissare le possibilità di pesca e l'obbligo di sospendere l'attività di pesca mirata in questione. Dall'altro, le disposizioni concernenti le misure di salvaguardia contenute nei piani pluriennali impongono l'adozione di misure correttive che portino lo stock al di sopra del  $B_{trigger}$ , sulla base di una valutazione caso per caso quanto alla scelta della misura appropriata, conformemente ai criteri stabiliti nei piani stessi. I piani pluriennali fanno inoltre riferimento alla possibilità, e non all'obbligo, di sospendere l'attività di pesca mirata, a condizione che tale misura sia ritenuta appropriata conformemente ai criteri in essi stabiliti.
- (12) È pertanto necessario ovviare a tale incoerenza del quadro giuridico sopprimendo le disposizioni dei regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472 che prevedono che le possibilità di pesca siano fissate in ogni caso in modo tale da garantire che la probabilità che lo stock scenda al di sotto del  $B_{lim}$  non sia superiore al 5 %.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifica del regolamento (UE) 2016/1139**

L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1139 è soppresso.

*Articolo 2*

**Modifica del regolamento (UE) 2018/973**

L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/973 è soppresso.

*Articolo 3*

**Modifica del regolamento (UE) 2019/472**

L'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/472 è soppresso.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*La presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*